SLS LAWYERS

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA. L'ULTIMO CORRETTIVO

E-BOOK

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
E DELL'INSOLVENZA.
L'ULTIMO CORRETTIVO

INDICE

3 Considerazioni preliminari

4 Tratti essenziali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

6 Le modifiche apportate al CCII dal decreto correttivo

11 Conclusione

E-BOOK SLS LAWYERS

Considerazioni preliminari

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) è entrato in vigore il 15 luglio 2022 a seguito di un percorso normativo molto complesso e dei numerosi rinvii che sono stati imposti dalla pandemia.

L'iter si è svolto in tre tempi: **i)** il Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, che ha abrogato la legge fallimentare del 1942 e la legge sul sovraindebitamento, introducendo la prima formulazione del Codice della Crisi; **ii)** il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, che ha introdotto le prime disposizioni correttive; **iii)** il Decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, che ha modificato il Codice in attuazione della direttiva (UE) 1023/2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione, le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

A poco più di due anni dall'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il D.lgs.vo n. 136 del 13 settembre 2024 ha introdotto significative modifiche integrative e correttive allo stesso Codice, che consolidano e rafforzano il processo di modernizzazione della disciplina della crisi d'impresa.

Tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in questo processo di riforma condividono la medesima filosofia di fondo, basata sulla centralità del recupero della capacità produttiva dell'impresa, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi (debitore, creditori, lavoratori, soci, ecc.), da realizzare attraverso meccanismi di prevenzione e diagnosi tempestiva delle diverse situazioni di difficoltà e di rapido accesso a soluzioni giudiziali o stragiudiziali, modulabili in base alle caratteristiche della crisi.

L'obiettivo di questo sintetico elaborato è dunque quello di delineare i tratti essenziali del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e del suo correttivo.

Buona lettura!

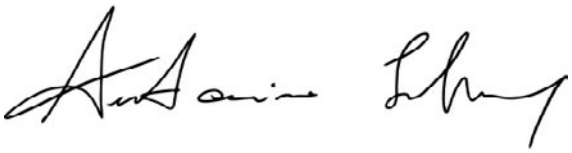

Tratti essenziali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Come anticipato, l'obiettivo che si pone il CCII è quello di recuperare la capacità produttiva dell'impresa.

Nell'ottica del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e del suo recente correttivo l'insolvenza cessa, infatti, di essere considerata in termini sanzionatori, configurandosi come un possibile esito dell'attività d'impresa.

Per realizzare il suddetto obiettivo il Codice delinea tre tipi di strumenti.

a) **Gli strumenti per la prevenzione della crisi**, che ruotano intorno alla definizione di crisi e di "probabilità di crisi", segnando il momento a partire dal quale operano i doveri di monitoraggio e intervento posti in capo all'imprenditore.

   Il Codice guarda alla crisi come una disfunzione dell'attività economica programmata, che può essere intercettata tempestivamente attraverso la predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili funzionali alla sua rilevazione e che può essere superata anche attraverso il ricorso all'istituto della **composizione negoziata della crisi**.

   Il suddetto istituto consiste nelle rinegoziazioni dei contratti e nell'instaurazione di trattative con i creditori necessarie per il superamento della situazione di difficoltà dell'impresa, senza però pregiudicare gli interessi dei soggetti coinvolti.

   Nell'ambito dell'istituto si collocano, inoltre, in funzione di prevenzione i doveri di segnalazione posti in capo agli organi di controllo e ai creditori pubblici qualificati.

b) **Gli strumenti per la ristrutturazione**, ai quali è espressamente riconosciuta priorità di trattazione rispetto alle soluzioni liquidatorie. Il Codice conserva tutte le soluzioni per la regolazione della crisi previste dalla precedente legge fallimentare (accordi in esecuzione dei piani di risanamento, convenzione di moratoria,

accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo), modificandone in parte il contenuto e introducendone di nuove (piano di ristrutturazione omologato, accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e agevolati), al fine di favorire la continuità, anche indiretta, dell'attività d'impresa.

La nuova disciplina segna un passo importante per l'ammodernamento delle regole per la ristrutturazione in linea con i principi europei, tesi a valorizzare l'accessibilità alle procedure e l'autonomia negoziale delle parti verso il perseguimento di un equilibrio ottimale tra tutela del credito e tutela della continuità aziendale.

c) **Gli strumenti per la liquidazione e il fresh start**, caratterizzati dall'eliminazione del disvalore sociale del fallimento e dall'obiettivo di garantire una maggior efficienza delle procedure, sia in termini di riduzione dei tempi, sia di maggior soddisfazione dei creditori.

Gli stessi termini "fallimento" e "fallito", sono stati eliminati e sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali alla liquidazione giudiziale (*ex* fallimento) e al concordato liquidatorio.

Accanto ai tradizionali strumenti liquidatori il Codice, inoltre, prevede l'istituto del **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio: una procedura rapida e snella a cui è possibile accedere solo nel caso in cui il debitore abbia fatto ricorso allo strumento della composizione negoziata della crisi.

Per assicurare il cambiamento culturale nella gestione dell'insolvenza il Codice, infine, estende l'esdebitazione a tutti i debitori, prevedendo altresì che possa essere ottenuta decorsi al massimo tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale.

Il Codice prevede, poi, alcune importanti regole processuali, delineando un "procedimento unitario" per l'accesso a tutti gli strumenti per la regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale. Tali regole mirano a ridurre il rischio di sovrapposizioni tra procedure, attraverso la creazione di un unico contenitore processuale in cui far confluire le domande di tutti i soggetti

legittimati, ancorché tra loro.

In questo quadro si inserisce il Decreto legislativo n. 136/2024 (cd. Correttivo *ter*) che interviene sulla maggior parte degli istituti e delle regole riformate dal Codice, con lo scopo di risolvere le principali questioni interpretative sorte nei primi due anni di applicazione, correggere errori materiali, nonché armonizzare disposizioni scritte in momenti storici e socioeconomici diversi.

Il Decreto, in particolare, al fine di migliorare l'impatto della riforma in termini di efficacia ed efficienza, modifica la disciplina degli assetti per la rilevazione tempestiva della crisi; la composizione negoziata e il concordato semplificato, il procedimento unitario e le misure protettive; la domanda con riserva, gli accordi e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato preventivo, la transazione fiscale, nonché la disciplina dedicata alla crisi e insolvenza delle società e i gruppi di società in crisi.

Le modifiche apportate al CCII dal decreto correttivo

Il Decreto Correttivo *ter* (D. Lgs.vo n. 136/2024), come anticipato, è l'ultimo passaggio dell'iter di revisione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) ed è volto a risolvere le criticità interpretative e applicative, nonché le problematiche di coordinamento tra istituti e singole disposizioni, emerse nel corso di questo primo biennio.

L'intento del Legislatore è stato quello di migliorare la comprensione dei nuovi istituti del Codice e di agevolare così l'effettività e l'efficienza del sistema di gestione della crisi e dell'insolvenza, tenendo conto: da un lato, dei principi della Direttiva UE 2019/1023 (la c.d. Direttiva Insolvency) in termini di agevolazione della ristrutturazione precoce, dell'esdebitazione e di procedure liquidatorie rapide ed efficienti; dall'altro lato, degli impegni assunti col PNRR, al fine di migliorare l'impatto della riforma in materia di insolvenza in termini di potenziale efficienza.

Il decreto, che si compone di n. 57 articoli ed è suddiviso in due Capi, ha tenuto conto anche dei pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Le principali modifiche sono:

a) **Nell'ambito delle definizioni di cui all'art. 2 del CCII**, le modifiche hanno risolto alcuni dubbi interpretativi emersi nel corso dei primi due anni di applicazione del Codice.

   In particolare:

   1. quanto alla definizione di "consumatore", è stato sancito il principio in base al quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il Piano del Consumatore;

   2. quanto alla definizione di "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza", è stato sancito che tra i medesimi non sono comprese le procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata.

b) **Nell'ambito dei principi generali** sono stati modificati:

   1. il comma 4 dell'art. 3, per chiarire che i segnali elencati dal comma 3 servono ad agevolare l'individuazione della crisi e dell'insolvenza ancora prima che queste ultime si siano verificate. La valorizzazione dei segnali di allarme deve dunque essere fatta in termini di prognosi anticipata e non come segnali di una situazione già in essere e compromessa;

   2. il comma 1 dell'art. 4, al fine di aggiungere ai debitori e ai creditori, quali soggetti obbligati al dovere di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative, anche "*ogni soggetto interessato*" (tra questi ad esempio, i soci, i terzi contraenti, gli investitori in generale o le rappresentanze sindacali).

c) **In tema di prededucibilità dei crediti**, l'art. 3 interviene con lo scopo di chiarire che la prededuzione riguarda anche i crediti professionali sorti dopo l'apertura dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per prestazioni funzionali al suo buon esito, anche se richieste dal debitore.

La precedente formulazione sembrava infatti escluderli, poiché limitata solo alle ipotesi di prestazioni professionali richieste dagli organi preposti e non anche dal debitore.

d) **In tema di Composizione negoziata della crisi,** l'articolo 5 interviene modificando l'art. 12, al duplice fine di:

1. chiarire che l'accesso alla composizione negoziata può avvenire anche quando l'impresa si trovi in una situazione di squilibrio patrimoniale ed economico e non solo quando versi in una situazione di crisi o di insolvenza;

2. escludere l'intervento del Pubblico Ministero nelle fasi giurisdizionali previste durante le trattative della composizione negoziale.

Altresì, sempre l'art. 5 è intervenuto sull'art. 16, comma 5, del CCII, per risolvere il delicato problema del mantenimento delle linee di credito dell'impresa al momento dell'accesso alla composizione negoziata.

Sul punto, il Decreto Correttivo *ter* stabilisce espressamente che l'accesso alla composizione di per sé non comporti un peggioramento del rating dell'impresa.

Gli Istituti di credito dovranno valutare in concreto lo stato di difficoltà dell'impresa, tenendo conto anche del progetto di piano depositato e quindi delle concrete prospettive di risanamento. In caso di sospensione o revoca degli affidamenti è richiesta agli Istituti di credito una motivazione dettagliata.

Per l'ipotesi invece di prosecuzione dei rapporti con gli istituti di credito, è stata prevista una esenzione di responsabilità rispetto a future contestazioni di abusiva concessione del credito.

e) **In tema di segnalazioni**, l'art. 7 interviene sul CCII modificando l'art. 25-*octies* (Segnalazione dell'organo di controllo) inserendo tra i soggetti tenuti alle segnalazioni anche l'incaricato della revisione legale, ma con la precisazione che l'oggetto di segnalazione debba essere uno stato di crisi o di insolvenza e non l'esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi), al fine di evitare segnalazioni non significative.

Viene altresì precisato il concetto di tempestività, indicando il termine di 60 giorni dal momento in cui l'organo di controllo sia venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell'esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo.

f) **In tema di accesso agli strumenti di regolazione della crisi**, l'art. 11, in materia di "*Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale*", modifica l'art. 37 del CCII, inserendo la possibilità per le start-up di accedere su base volontaria ad uno degli strumenti previsti per le imprese c.d. "non minori" se ritenuti più efficaci per la risoluzione della crisi.

Questo per aumentare le possibilità di risanamento di start up che, sebbene in una fase iniziale dell'attività di impresa, abbiano dimensioni tali da avere necessità di procedure maggiormente strutturate.

g) **In tema di transazione fiscale**, l'art. 16 interviene sulla transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la modifica dell'art. 63 del CCII che recepisce la disciplina del c.d. "cram-down fiscale", di cui al D. L. n. 69/2023, che subordina l'omologazione, nonostante il dissenso del creditore pubblico (es. Agenzia delle Entrate e INPS), ad una serie di presupposti, tra cui:

1. la natura non liquidatoria degli accordi;
2. l'ammontare dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici.

h) In tema di Concordato Preventivo, gli artt. 21-26 intervengono su vari aspetti, tra cui:

1. il comma 2 dell'art. 85 "Suddivisione dei creditori in classi" con l'inserimento in classi separate delle PMI titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, ove per PMI si intendono le società che non abbiano superato almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro 5 milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro 10 milioni e un numero medio di dipendenti pari a 50;
2. il comma 1 dell'art. 87 con la definizione di "Valore di liquidazione", pari al

valore realizzabile, nell'ambito della liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, con la precisa che in esse debba essere compreso anche il maggior valore economico, realizzabile sempre in sede di liquidazione giudiziale, collegato alla cessione dell'azienda in esercizio, laddove possibile.

Si deve altresì considerare anche l'eventuale utile positivo delle azioni recuperatorie o risarcitorie;

3. l'art. 88 "Trattamento dei crediti tributari e contributivi" viene modificato al fine di chiarire i rapporti con il concordato in continuità aziendale e il cram-down fiscale;

4. l'art. 90 "Proposte concorrenti" viene modificato riducendo al 5% la percentuale dei creditori necessaria per la presentazione di una proposta concorrente rispetto a quella del debitore;

5. l'art. 94-*bis*, in tema di contatti pendenti nel concordato in continuità, limita ora la facoltà dei creditori di incidere sui rapporti negoziali esistenti con il debitore in ragione del suo accesso alla procedura di ristrutturazione o, per i contratti essenziali ed in caso di concessione di misure protettive, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori;

6. l'art. 109 "Maggioranza per l'approvazione del concordato" viene modificato con l'inserimento del comma 5*bis*, che prevede l'ipotesi di approvazione di più proposte di concordato fondate su piani differenti, dettando le regole che stabiliscono quale dei piani va omologato: come criterio principale, quello della prevalenza del piano in continuità e, in caso di più piani in continuità, il criterio del concordato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i creditori maggiormente incisi dalle sue condizioni, vale a dire tra i creditori chirografari.

i) **In tema di concordato nella liquidazione giudiziale**, l'art. 39 prevede, tra le altre cose, la valorizzazione del concetto di "gruppo" con la possibilità di presentare una domanda unica ovvero più domande tra loro coordinate.

In ogni caso è prevista l'autonomia delle masse attive e passive di ciascuna

società e che le domande coordinate debbano evidenziare ragioni di maggiore convenienza della proposta unitaria, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori nelle singole società appartenenti al gruppo (art. 240, comma 4bis).

Nonostante il nuovo intervento normativo, il processo di modifica del Codice non può ancora ritenersi concluso.

A livello europeo è, infatti, in corso di esame una proposta di direttiva per l'armonizzazione di alcuni aspetti della disciplina dell'insolvenza che (se sarà approvata) avrà un impatto significativo sulla disciplina della liquidazione giudiziale, richiedendo nuovi interventi correttivi.

Conclusione

Nell'ottica del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e del suo correttivo l'insolvenza cessa di essere considerata in termini sanzionatori, configurandosi come uno dei possibili esiti dell'attività d'impresa, da gestire, ove possibile, con strumenti di liquidazione semplificati, in modo da garantire una rapida allocazione delle risorse per l'efficienza del sistema economico generale.

La materia è evidentemente molto complessa sotto il profilo giuridico, fiscale ed economico.

Dunque, ancora più che in passato l'imprenditore avveduto, in caso di insolvenza o anche di solo indici di mera difficoltà, dovrà rivolgersi a "mani esperte" e, perciò, dare mandato a un legale effettivamente competente nella materia e in grado di consigliarlo e assisterlo per la gestione e il superamento della crisi d'impresa.

SLS
LAWYERS

MONZA

Via Vittorio Emanuele II, 26
tel. 039 2304417
fax 039 2301588

MILANO

Via Rugabella, 1
tel. 02 89011611
fax 02 89012202

WWW. SLS-LAWYERS.EU

segreteria@sls-lawyers.eu SLS – Lawyers SLS – Lawyers

design _ Mazzantini.com